

Redditometro, prova al vaglio del giudice

Il giudice tributario può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente

di **Nicola Fuoco** 27/11/2024 | Aggiornato il 27/11/2024



Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente.

Lo afferma la Cassazione Sez. V Civile nella sentenza n. 28022/2024, depositata lo scorso 30 ottobre.

La vicenda originava dal ricorso proposto da un contribuente a un avviso di accertamento delle maggiori imposte dirette, basato su redditometro, e

quindi di matrice presuntiva ex art. 38 dpr n. 600/1973. Soccombente nei gradi di merito, la parte adiva il Supremo collegio per la cassazione dalla sentenza di secondo grado asserendo che, con essa, il giudice tributario non avesse considerato che le presunzioni previste dall'art. 38 dpr n. 600 del 1978, a fondamento dell'accertamento con metodo sintetico, non erano presunzioni legali, bensì semplici. Contestava, nello specifico, che, pur fatta salva la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria, nemmeno



reddito, prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall'altro (quinto comma), contempla le "spese per incrementi patrimoniali", cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati a incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

La Corte assume che, forniti quegli elementi pur presuntivi dall'ufficio, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Il collegio, accogliendo il ricorso, ha appurato che all'onere della prova, che imponeva al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'ufficio, non era seguito un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può, pertanto, limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) L'art. 38 dpr n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ~~ratione temporis~~ (cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il dl n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di



incrementi patrimoniali"; cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati a incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (...)

Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa (tra le più recenti Cass. 13/6/2023, n. 16904, Cass. 28/12/2022, n. 37985). (...)

Sempre in punto di onere della prova, questa Corte ha chiarito che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente (cfr. Cass. 13/6/2023, n. 16904 Cass. 22/6/2021, n. 17837, Cass. 24/9/2019, n. 3715). (...)

Opera il principio per il quale all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito

dall'ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può, pertanto, limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (Cass. 7/6/2022, n. 18178, Cass. 8/10/2020, n. 21700). (...)

